

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 4 agosto 2010, n. 5225

La mancanza nella scheda della linea tratteggiata al di sotto del contrassegno e del nome del candidato sindaco, utile per esprimere la preferenza, non determina uno svantaggio per i candidati alla carica di consigliere comunale di quella lista, ben potendo l'elettore scrivere il cognome del candidato preferito nel riquadro della lista.

Omissis

I) - L'appello è infondato e va respinto.

Nella specie, le schede fornite agli elettori di (...) per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del 6 e 7 giugno, per due delle quattro liste in gara (...), nella parte sottostante al contrassegno con il nome del candidato sindaco, pur riportando lo spazio necessario, risultavano prive della linea tratteggiata, su cui trascrivere il nome del candidato consigliere comunale preferito.

L'art. 71, comma 5, t.u. n. 267/2000, nel disciplinare l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, chiarisce che l'elettore, oltre a votare per un candidato sindaco segnando il relativo contrassegno, può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere, compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, "scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno".

Aggiunge l'art. 15, d.P.R. n. 132/1993, che le schede "devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli" descritti nelle tabelle allegate al regolamento: nella specie il modello è quello dell'allegato A: le caratteristiche essenziali del modello di scheda previsto dalle norme sussistevano, pertanto, tutte (contrassegno, nome della lista e nome del candidato sindaco), ivi compreso quanto necessario per consentire l'eventuale apposizione del nome del candidato consigliere incluso nella lista scelta.

Infatti, anche per le due liste prive del tratteggio, al di sotto del contrassegno e del nome del corrispondente candidato sindaco, sussisteva uno spazio bianco simile a quello assicurato a tale scopo alle altre liste, per cui il tratteggio svolgeva soltanto una funzione di mera facilitazione di una delle modalità di espressione del voto di preferenza e non aveva valore prescrittivo, tanto che la prassi e la giurisprudenza ammettono la validità della preferenza espressa fuori riga, purché inserita nel riquadro della lista prescelta.

Né l'omissione del rigo si era tradotta in una lesione del diritto di elettorato attivo dei cittadini: detta riga non è elemento essenziale (secondo il vigente principio di c.d. strumentalità delle forme), come il contrassegno ed il nome del candidato sindaco, al punto da ritenere la sua presenza come la sola condizione capace di indicare all'elettore la possibilità dell'espressione della preferenza in favore d'un candidato alla carica di consigliere comunale.

II) - E ciò vale anche in rapporto alla qualità di candidati a consigliere comunale (della lista "...") rivestita dagli attuali appellanti, dovendosi pertanto rigettare la tesi secondo cui si sarebbe registrato uno loro svantaggio nella competizione con gli altri candidati: in base ai risultati elettorali riportati dalle varie liste al termine della consultazione, proprio i candidati consiglieri comunali appartenenti alle due liste indicate senza tratteggio nelle schede avevano riportato il maggior numero di preferenze; infatti, i candidati di "... (lista annoverante i ricorrenti, attuali appellanti) e "... avevano avuto rispettivamente 551 e 742 voti di preferenza, mentre le altre due liste, non toccate nella scheda dall'omissione in esame, avevano ottenuto 446 "... e 412 "...voti.

Altrettanto deve dirsi circa l'avvenuta utilizzazione della scheda riferita al turno di ballottaggio (allegato B), dato che quest'ultima tipologia di scheda si distingueva, anzitutto, per il fatto di ospitare al suo interno le sole liste collegate ai due candidati sindaci più votati al primo turno e, come tale, non era confondibile con quella utilizzata nella specie.

Infine, le schede elettorali votate, benché prive, relativamente alle due menzionate liste, del tratteggio, coincidevano con quelle di cui all'allegato A, contenendo le caratteristiche essenziali del modello nello stesso riportato.

Conclusivamente, l'appello va respinto, con salvezza dell'impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituitevi, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

Omissis